



COMUNE DI VALFABBRICA
(Provincia di Perugia)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)**

**Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 5
Del 18.07.2020**

INDICE

- Art. 1- Oggetto del Regolamento, finalità, ambito di applicazione, soggetto attivo
- Art. 2- Presupposto impositivo
- Art. 3- Soggetti passivi
- Art. 4- Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo, abitazione principale
- Art. 5- Assimilazioni all'abitazione principale
- Art. 6- Base imponibile
- Art. 7- Riduzioni
- Art. 8- Aliquote e detrazioni
- Art. 9- Esenzioni
- Art.10- Quota riservata allo Stato
- Art.11- Versamenti
- Art.12- Dichiarazioni
- Art.13- Sanzioni e interessi
- Art.14- Rimborsi e compensazione
- Art.15- Funzionario responsabile
- Art.16- Verifiche e accertamenti esecutivi
- Art.17- Riscossione coattiva
- Art.18-Interessi moratori
- Art.19- Costi di elaborazione e notifica
- Art.20- Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
- Art.21- Trattamento dati personali
- Art.22- Norma di rinvio
- Art.23- Entrata in vigore

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'art. 1, commi dal 739 al 783 della Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020), con la quale sono state abrogate le previgenti disposizioni riconducibili alla soppressa I.U.C., così come richiamate nel comma 780.**
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Valfabbrica, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo è il Comune di Valfabbrica.
In caso di immobili insistenti sul territorio di più Comuni, l'imposta sarà corrisposta al Comune di Valfabbrica nel caso in cui la superficie degli stessi ricada prevalentemente sul proprio territorio.

Art. 2

PRESUPPOSTO

Il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati di ogni genere, terreni agricoli ed aree fabbricabili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto di imposta, salvo che si tratti di una unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

Art. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) **il genitore assegnatario della casa familiare, a seguito del provvedimento del giudice che costituisce, altresì, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;**
 - f) per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento del tributo dovuto per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
2. In presenza di più soggetti passivi, con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene

conto degli elementi soggettivi ed oggettivi, riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Art. 4

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con **attribuzione di rendita catastale**, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce **pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purchè accatastata unitariamente**; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Si applica l'art. 36, comma 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale stabilisce che **un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione o della Provincia, a seconda delle deleghe, e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.**
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, comprese le società agricole di cui al comma 3, iscritti nella previdenza agricola, **nei limiti della loro quota di possesso**, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dai commi precedenti.
3. Per **terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. I terreni agricoli situati nel Comune di Valfabbrica sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27.12.1977 n. 984 ed essendo il Comune stesso ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze Dip. Entrate Fiscalità Locale n. 9 del 14 giugno 1993.
4. Per **abitazione principale** si intende l'immobile di tipo abitativo iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica dell'intero nucleo familiare, è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale.**

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, **le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.**

5. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2 C/6, C/7**, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo, titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale. L'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale, sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione in presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile. **Tuttavia non è considerata pertinenza l'unità immobiliare la cui distanza dall'abitazione è tale che la durevolezza del vincolo pertinenziale è suscettibile di essere rimosso secondo la convenienza del possessore.**

6. Per area pertinenziale si intende l'area facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo residuo utilizzabile, tali da non consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.

Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, e il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri messi probatori.

Art. 5

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Il Comune di Valfabbrica considera direttamente adibita ad abitazione principale:

1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata ad altro titolo da parenti o terzi. In presenza di più unità immobiliari, la predetta agevolazione si applica ad una sola abitazione.

L'agevolazione di cui trattasi viene riconosciuta soltanto previa obbligatoria **presentazione al Comune della Dichiarazione I.M.U., alla quale deve essere allegata idonea certificazione rilasciata dall'Istituto di Ricovero attestante lo stato di ricovero permanente oltre che essere indicata l'abitazione sulla quale si intende applicare l'agevolazione.** La mancata produzione della citata documentazione non consente al contribuente di fruire del beneficio.

2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione e relative pertinenze dei soci assegnatari;

3. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

4. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto

del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, **adibiti ad abitazione principale;**

5. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

6. Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare, dal personale dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento Civile, nonché dal personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto all'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19.5.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai punti precedenti, il soggetto passivo presenta entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 6 BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del D.L. 11.07.1992, n. 333, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è

determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. A titolo esemplificativo tali interventi possono riguardare:

a) variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare;

b) soppressione catastale di una unità immobiliare;

c) nuova costituzione catastale di unità immobiliare;

d) fusione catastale di due o più unità immobiliari.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione o, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità o agibilità; l'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purchè siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi);

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Al fine di facilitare il versamento dell'imposta il Comune fissa i valori di riferimento che rappresentano anche il limite per esercitare il potere di accertamento, nel senso che il contribuente è considerato in regola con l'adempimento tributario se autoliquida l'imposta con i valori minimi determinati dalla Giunta Comunale. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è quello deliberato ai sensi del comma 6 o, **se maggiore**, è quello risultante da atto pubblico o perizia.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità.

ART. 7 RIDUZIONI

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al

periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da una relazione tecnica da parte di un tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato stesso.

La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità di cui sopra; L'ufficio tributi si riserva la facoltà di sottoporre all'ufficio tecnico comunale, per la verifica di veridicità, la dichiarazione attestante il diritto al beneficio di riduzione e in caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla norma di legge e dai regolamenti comunali, oltrechè il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.

L'omissione degli adempimenti previsti comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

1) - Fabbricati inagibili: immobili che versano in condizioni di degrado strutturale (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì solo con interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ai sensi della L.R. 18 febbraio 2004 n. 1.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

- il solaio o il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

- i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale.

Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, nonché fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali (salvo diversa disposizione normativa).

2) - Fabbricati inabitabili: immobili che pur essendo agibili e staticamente idonei, sono privi simultaneamente di caratteristiche che li rendono fruibili:

- impianti tecnologici (servizi igienici, etc.)

- allacci pubbliche utenze (acqua, energia elettrica, etc.)

- carenti totalmente di infissi interni ed esterni.

L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari o parti di esse. In questi ultimi casi la riduzione si applica alla sola parte inagibile e non all'intero fabbricato.

L'agevolazione di cui al presente articolo non è applicabile agli immobili di nuova costruzione già muniti di classamento catastale, ancorché di fatto non ultimati, **in quanto l'inagibilità o l'inabitabilità devono intendersi "sopravvenute"**;

d) – **USO GRATUITO.** La base imponibile è, altresì, ridotta del 50% per le unità immobiliari abitative, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8

e A/9, **concesse in comodato** (gratuito) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di **primo grado** che le utilizzano come **abitazione principale**, a condizione che il **contratto sia registrato** e che il comodante possieda **un solo immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile abitativo concesso in comodato**; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile abitativo concesso in comodato, **possieda nello stesso comune un altro immobile abitativo adibito a propria abitazione principale**, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie **A/1, A/8 e A/9**.

L'agevolazione di cui sopra si applica anche nel caso di **comodato d'uso tra comproprietari**, quando uno dei comproprietari gode già sulla propria quota del regime esentativo riservato all'abitazione principale, il tutto sempre nel rispetto dei requisiti richiesti dalla norma appena esposta.

L'istituto premiale dell'uso gratuito si estende, ovviamente, anche alle **pertinenze** dell'immobile abitativo concesso in comodato, così come già individuate e limitate dalla disciplina dell'I.M.U. (massimo una per Categ. Catast. C/2 – C/6 – C/7).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel **Modello di Dichiarazione** di cui all'art. 9, comma 6, del D. lgs.vo 14.03.2011, nr. 23, che deve essere presentata al Comune entro e non oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di interesse, **allegando alla stessa la copia del Contratto di Comodato registrato** ed inserendo nel rigo annotazioni la seguente dicitura: ***“Gli immobili abitativi di cui sopra sono concessi in uso gratuito al figlio (e/o genitore) sig. Sia il comodante che il comodatario possiedono i requisiti voluti dall'art. 1 – comma 747 – della Legge nr. 160 del 27.12.2019”***.

Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

L'obbligo dichiarativo deve essere parimenti osservato tutte le volte che viene a cessare l'agevolazione a seguito della perdita anche di uno solo dei requisiti posti a base della medesima.

e) Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 09.12.1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, ai sensi del comma 754 della legge 160/2019, è ridotta al 75%. Per consentire al Comune la verifica della corrispondenza della speciale tipologia del contratto stipulato, il contribuente deve provvedere alla consegna presso l'ufficio tributi, di copia del contratto stesso completa della necessaria attestazione di conformità rilasciata da una delle associazioni di categoria, firmatarie dell'accordo, giusto quanto chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con la nota del 06.02.2018 e dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 31/E del 20.04.2018.

Art. 8

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi dal 748 al 755 dell'art. 1 della legge 27.12.2019 n. 160 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In

mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione del regolamento, delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere redatta e pubblicata secondo le specifiche di cui ai sensi dei commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge 160/2019. L'efficacia della deliberazione di cui sopra, decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del M.E.F. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Art. 9 ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

1. gli immobili posseduti dallo Stato e dai Comuni in tutto il territorio nazionale, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

2. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

3. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;

4. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;

5. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15, e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

6. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati (ILOR) in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

7. gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

8. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

9. gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura delle anime, formazione del clero, e dei religiosi, scopi missionari, catechesi, ed educazione cristiana di cui all'art. 16, lettera a) della legge 222/1985;

L'esenzione di cui ai commi 8 e 9 è limitata agli immobili che soddisfano le seguenti condizioni:

a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;

b) rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze 200/2012.

Tutte le esenzioni di cui al presente articolo sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.

Qualora l'unità immobiliare abbia una utilizzazione mista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. In ogni caso, l'esenzione di cui al presente comma non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e agli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

Art. 10 **QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 753, della Legge 27/12/2019, n. 160, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 11 **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.

2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il **16 giugno**, mediante utilizzo del **Modello F24** secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e secondo le forme alternative previste dal comma 765, art. 1, L. 160/2019.

3. Il calcolo del tributo dovuto va riferito agli effettivi mesi di possesso nel semestre di riferimento.

4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre anzidetto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

5.In sede di prima applicazione della nuova imposta, qualora non sia intervenuta l'approvazione delle aliquote da parte del Comune prima del 16 giugno, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

6.Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

7.I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a **€ 12,00**.

8.Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a **49 centesimi**, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

9.Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti:

- effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri o a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione;
- effettuati da parte degli eredi in caso di successione entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione;
- effettuati entro i termini differiti dalla Giunta Comunale per particolari situazioni.

Art. 12 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o trasmetterla in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini della precedente imposta municipale propria in quanto compatibili.

3. Gli enti non commerciali di cui al comma 759, lett.g) della Legge 160/2019 devono presentare la dichiarazione per via telematica, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sempre entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute

variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministero Economia e Finanze 19.11.2012, n. 200. **La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.**

Art. 13 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta municipale propria risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, che dal 1.1.2016 si riduce al 1,00% giornaliero se il ritardato pagamento non supera i 15 giorni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/1997.

2. Ai fini dell'applicazione dell'istituto del **Ravvedimento Operoso**, previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997, il contribuente deve attenersi alle misure sanzionatorie gradualità in vigore al 1^a gennaio dell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle eventuali modifiche che il legislatore potrebbe apportare periodicamente.

Dal 01.01.2020 tali misure sono così fissate:

- **Ravvedimento sprint:** per regolarizzare entro i primi 14 giorni sanzione progressiva dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- **Ravvedimento breve:** per regolarizzare dal 15^a al 30^a giorno sanzione fissa del 1,50%;
- **Ravvedimento medio:** per regolarizzare dal 31^a al 90^a giorno sanzione fissa del 1,67%;
- **Ravvedimento lungo:** per regolarizzare dal 91^a giorno al termine di presentazione della dichiarazione, sanzione fissa del 3,75%;

Oltre al ravvedimento base di cui sopra, per effetto delle novità introdotte dall'art. 10 bis del D.L. 124/2019 viene introdotto il ravvedimento operoso ultrannuale, che assume la seguente struttura:

- **Ravvedimento extra lungo per regolarizzazioni entro il secondo anno** dal termine di presentazione della dichiarazione, sanzione fissa del 4,29%;
- **Ravvedimento extra lungo per regolarizzazioni oltre il secondo anno** dal termine di presentazione della dichiarazione sanzione fissa, del 5%.

Tale disposizione si applica a prescindere dalla natura del tributo violato e tenendo conto del principio del "*favor rei*", in base al quale se la legge in vigore al momento in cui è commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse, si applica la legge più favorevole. Tale istituto premiale, si intende esteso a tutte le annualità dei singoli tributi per i quali l'Ente Impositore non ha ancora notificato l'avviso di accertamento.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1 comma 775 della Legge 160/2019.

4. La sanzione di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta, e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

5. Gli interessi vengono applicati in base alla misura stabilita al 1^a gennaio di ogni anno per il saggio legale.

Art. 14
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

E' ammessa la compensazione verticale ed orizzontale nell'ambito dei tributi nuova IMU e TARI secondo le norme del presente capo.

Il contribuente, nei termini di versamento dell'IMU può detrarre dalla quota dovuta per esso, eventuali eccedenze di versamento dei diversi tributi degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso e senza intaccare eventuali quote di tributo spettanti ad altri Enti od allo Stato.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al punto precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- * generalità e codice fiscale del contribuente;
- * il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- * l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- * l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

La compensazione non é ammessa nell'ipotesi di riscossione coattiva, nella nuova formulazione contenuta nel successivo art. 17.

Art. 15
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 778 della L. 160/2019, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ascrivibili alla sua competenza, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 16
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il Comune medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato od apposito c/c postale intestato al Comune o altre modalità telematiche di pagamento che l'Ente intenderà introdurre.

A decorrere dal 01.01.2020 gli avvisi di accertamento e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie, da notificare entro i termini decadenziali di cui all'art.1, comma 161 della legge 296/2006, devono contenere **l'intimazione** ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". **Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata.**

Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

L'avviso di accertamento di cui al comma 2 acquista **efficacia di titolo esecutivo** decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 17 RISCOSSIONE COATTIVA

Con l'introduzione della normativa contenuta nei commi dal 792 al 815 dell'art. 1 della Legge 160/2019, sono emanate le disposizioni per l'esercizio della riscossione coattiva delle entrate degli Enti locali. Pertanto l'avviso di accertamento IMU acquisisce natura esecutiva nonché intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento entro il termine di presentazione del ricorso in Commissione tributaria provinciale.

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario il Responsabile dell'imposta procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Responsabile dell'imposta o dell'area valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Valfabbrica;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;

- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile dell'imposta o del servizio individua il soggetto legittimato alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 18

INTERESSI MORATORI

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art.19

COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 20

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari

importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, la richiesta di rateizzazione dovrà pervenire prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e dovrà essere corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare, o mediante relazione dell'Assistente Sociale.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione e comunque non oltre il termine previsto per la presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
4. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
6. In caso di comprovato e documentato peggioramento della situazione del debitore da risultare impossibilitato ad eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.
7. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere concesse direttamente dal soggetto incaricato.

8. Eventuali dilazioni richieste da Persone Giuridiche devono essere sostenute da idonea relazione a firma del legale rappresentante, che dimostri lo stato di difficoltà economico-finanziaria documentabile anche attraverso i dati dell'ultimo bilancio.
9. Nel caso in cui il debito risulti superiore ad euro 5.000,00 e fino ad euro 25.823,00, l'ufficio può richiedere, in caso di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale sotto forma di polizza fideiussoria o bancaria, sulle somme in scadenza alla prima rata. Tale deposito cauzionale diventa obbligatorio per gli importi oggetto di rateizzazione superiori ad euro 25,823,00.

Art. 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti per la gestione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 22

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della nuova IMU, nonché alle altre norme legislative e regolamentari già vigenti applicabili, purchè le medesime non si pongano in contrasto con il dispositivo regolamentare che precede e violino le singole e speciali leggi d'imposta citate.

Art.23

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal **01.01.2020**.